



# **POLICY PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI IN CONFLITTO DI INTERESSE**

*AI SENSI*

*del Regolamento Consob adottato con delibera 17221/2010*

*(operazioni con parti correlate)*

*delle Disposizioni di vigilanza Banca d'Italia - Circ. 263/2006, Tit. V Cap. 5*

*(attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati)*

*dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993*

*(obbligazioni degli esponenti bancari)*

---

**Versione n. 5 approvata dal Consiglio d'Amministrazione con delibera del 19.01.2017**

*Precedente versione n. 1 approvata dal Consiglio d'Amministrazione con delibera del 06/10/2010*

*Precedente versione n. 2 approvata dal Consiglio d'Amministrazione con delibera del 28/06/2012*

*Precedente versione n. 3 approvata dal Consiglio d'Amministrazione con delibera del 28/12/2012*

*Precedente versione n. 4 approvata dal Consiglio d'Amministrazione con delibera del 26/11/2014*

## SOMMARIO

1.	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	5
1.1.	Premessa .....	5
1.2.	Pubblicità della Policy .....	5
1.3.	Revisione della Policy .....	6
1.4.	Quadro normativo di riferimento.....	6
1.4.1.	<i>Normativa esterna</i> .....	6
1.4.1.1.	<i>Disposizioni in tema di operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento CONSOB</i> .....	6
1.4.1.2.	<i>Disposizioni in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati ai sensi della Circolare Banca d'Italia</i> .....	7
1.4.1.3.	<i>Affinità e differenze tra regolamentazione CONSOB e Banca d'Italia</i> .....	7
1.4.1.4.	<i>Disposizioni in tema di obbligazioni degli Esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993</i> .....	8
1.5.	Definizioni .....	9
2.	DISPOSIZIONI COMUNI PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (CONSOB) E CON SOGGETTI COLLEGATI (BANCA D'ITALIA).....	14
2.1.	Premessa .....	14
2.2.	Ruolo degli Organi Sociali .....	14
2.2.1.	Consiglio di Amministrazione .....	14
2.2.2.	Comitato Parti Correlate .....	15
2.2.3.	Collegio Sindacale.....	15
2.3.	Identificazione, aggiornamento, monitoraggio e censimento dei soggetti collegati e gestione dell'archivio ....	15
2.3.1.	Premessa .....	15
2.3.2.	Perimetro Unico .....	16
2.3.3.	Censimento dei soggetti componenti il perimetro unico e gestione dell'archivio .....	17
2.4.	Operazioni con i componenti del perimetro unico.....	20
2.4.1.	Casi di esclusione .....	20
2.4.1.1.	<i>operazioni ordinarie ed esigue</i> .....	21
2.4.2.	Rilevanza delle Operazioni .....	22
2.4.2.1.	Operazioni di maggiore rilevanza.....	23
2.4.2.2.	Operazioni di minore rilevanza .....	23
2.4.2.3.	Delibere quadro .....	23
2.5.	Procedure deliberative per le operazioni con i componenti il perimetro unico .....	24
2.5.1.	Fase pre-deliberativa.....	24
2.5.1.1.	<i>Operazioni di minore rilevanza</i> .....	24

2.5.1.2.	<i>Operazioni di maggiore rilevanza</i> .....	25
2.5.2.	Fase deliberativa .....	25
2.5.3.	Operazioni urgenti .....	26
2.6.	Principali flussi informativi interni.....	28
3.	DISPOSIZIONI DEDICATE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (CONSOB) E CON SOGGETTI COLLEGATI (BANCA D'ITALIA).....	29
3.1.	Obblighi informativi sulle operazioni con parti correlate ai sensi del regolamento consob 17221/2010.....	29
3.2.	Limiti alle attività di rischio e segnalazioni di vigilanza verso soggetti collegati ai sensi della disciplina banca d'italia	30
3.2.1.	Premessa .....	30
3.2.2.	Limiti prudenziali.....	31
3.2.3.	Modalità di calcolo .....	31
3.2.4.	Casi di superamento.....	31
3.2.5.	Segnalazioni di vigilanza su attività di rischio verso soggetti collegati.....	32
4.	OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA .....	33
5.	OPERAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI.....	34
5.1.	Ambito oggettivo di applicazione dell'art. 136 TUB .....	34
5.1.1.	Atti soggetti all'applicazione dell'art. 136.....	34
5.1.2.	Atti non riconducibili all'art. 136.....	34
5.1.3.	Obbligazioni contratte indirettamente mediante interposizione di persone fisiche o giuridiche .....	35
5.1.4.	Fase Deliberativa .....	35
6.	OPERAZIONI EX ART. 2391 CODICE CIVILE .....	36
6.1.	Procedure deliberative .....	36
6.2.	Acquisto di beni e /o servizi.....	36
1.	ALLEGATO - politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati.....	36
1.1.	Premessa .....	37
1.2.	Individuazione dei settori di attività della banca e dei rapporti di natura economica con i soggetti collegati in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse .....	37
1.3.	Criteri e modalità di determinazione dei livelli di propensione al rischio nei confronti dei soggetti collegati ...	38
1.3.1.	<i>Definizioni</i> .....	38
1.3.2.	<i>Definizione risk appetite per le attività di rischio verso soggetti collegati</i> .....	39
1.4.	Definizione dei processi organizzativi atti ad identificare e censire i soggetti collegati e ad individuare e quantificare le relative transazioni .....	40
1.4.1.	<i>Processi organizzativi finalizzati all'identificazione ed al censimento dei soggetti collegati</i> .....	40
1.4.2.	<i>Sistemi informativi finalizzati al censimento dei soggetti collegati ed alla quantificazione delle transazioni con i suddetti soggetti in ogni fase del rapporto</i> .....	41

1.5.	Processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare l'effettiva applicazione e l'adeguatezza delle politiche interne. ....	42
1.6.	Adempimenti in tema di segnalazioni di vigilanza.....	43
2.	ALLEGATO – comitato parti correlate .....	44
2.1.	Costituzione del Comitato .....	44
2.2.	Competenze ed attività del comitato .....	44
2.3.	Amministratori correlati .....	45

# 1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

## 1.1. PREMESSA

L'operato dell'intermediario bancario si espone in termini rilevanti a rischi di conflitto di interesse, per cui siano perseguiti interessi non della banca ma di figure che instaurano o già hanno relazioni economiche con la banca, tali da pregiudicare l'immagine ed il patrimonio dell'impresa. Per tali ragioni, una adeguata disciplina del conflitto è componente integrativa della gestione e presidio dei rischi operativi della banca.

La presente "Policy per la gestione delle operazioni con soggetti in conflitto di interesse" (nel seguito anche "Policy" o "documento") – redatta con l'obiettivo di trattare in modo unitario gli aspetti di governance, gli ambiti di applicazione nonché i profili procedurali ed organizzativi (considerate le significative affinità tra le normative in tema di Parti Correlate CONSOB e Soggetti Collegati) – contiene le disposizioni da osservare nella gestione:

- delle operazioni con parti correlate (le "Operazioni con Parti Correlate") ai sensi del Regolamento adottato da CONSOB con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 (il "Regolamento CONSOB") ed ex art 2391 bis del codice civile;
- delle operazioni con soggetti collegati (le "Operazioni con Soggetti Collegati") ai sensi della disciplina sulle "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" (la "Disciplina Banca d'Italia") dettata dal Titolo V, Capitolo 5 della Circolare Banca d'Italia del 27 dicembre 2006, n. 263 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" e successivi aggiornamenti (la "Circolare Banca d'Italia");
- delle obbligazioni degli esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993 n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (il "D.Lgs. 385/1993").

Ai fini della Policy, le Parti Correlate CONSOB, i Soggetti Collegati e gli Esponenti bancari sono definiti "Soggetti in conflitto di interesse".

L'approvazione e le modifiche e/o integrazioni al presente documento che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni normative e regolamentari, o che si rendessero opportune in considerazione dell'operatività della Banca, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione che, su proposta del Direttore Generale, delibera previo parere vincolante del Collegio Sindacale e del Comitato Parti Correlate (nel seguito anche "il Comitato", per la definizione cfr. par. 2.2.2).

## 1.2. PUBBLICITÀ DELLA POLICY

Il presente documento e ogni relativa modifica sono resi pubblici sul sito internet della Banca nonché sulla *intranet* mediante l’emanazione di un apposito ordine di servizio. E’ altresì previsto che sia data pubblicità del presente documento nella Relazione sulla gestione, in conformità con l’art. 2391-bis del Codice Civile in materia di operazioni con parti correlate.

La Policy abroga e sostituisce integralmente la “POLICY DI GESTIONE E PROCEDURE DELIBERATIVE IN TEMA DI CONFLITTI DI INTERESSE” il cui ultimo aggiornamento è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Banca il 20.12.2012.

### 1.3. REVISIONE DELLA POLICY

BPMed, per il tramite della Funzione di Compliance, valuta – con cadenza annuale (entro il primo trimestre successivo alla scadenza dell’anno) – se procedere ad una revisione della Policy, tenendo conto, tra l’altro, dell’efficacia dalla stessa dimostrata nella prassi applicativa e di eventuali modifiche nella normativa esterna di riferimento (le variazioni normative che non richiedono un processo di valutazione e decisione per il recepimento trovano comunque applicazione dalla data di entrata in vigore della medesima; il loro formale recepimento nella Policy è disposto in occasione della prima revisione).

Il Comitato ed il Collegio Sindacale rilasciano comunque un parere in proposito.

Le proposte di revisione sono sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo rilascio di pareri favorevoli vincolanti, ai fini della delibera di Consiglio, da parte del Comitato e del Collegio Sindacale.

### 1.4. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

#### 1.4.1. *NORMATIVA ESTERNA*

I rischi derivanti da operazioni con soggetti in potenziale conflitto di interesse sono normati, fra l’altro<sup>1</sup>, dal Regolamento CONSOB e dalla Disciplina Banca d’Italia, nonché dalle disposizioni in materia di obbligazioni degli Esponenti bancari ai sensi del D.Lgs. 385/1993.

Di seguito si richiama il quadro normativo di riferimento per ciascuna disciplina, evidenziandone le finalità e gli aspetti caratterizzanti nonché le affinità tra il Regolamento CONSOB e la Disciplina Banca d’Italia.

#### ***1.4.1.1. DISPOSIZIONI IN TEMA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB***

In forza di quanto disposto dall’art. 2391 bis c.c., gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurino “la

---

<sup>1</sup> Rilevano in argomento altresì:

- Art. 53 del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario);
- Art. 67 del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario);
- Deliberazione del CICR n. 277 del 29 luglio 2008.
- Artt. 2391 del codice civile;
- Principio Contabile Internazionale – IAS 24;
- Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche – Circolare Banca d’Italia n. 285.

trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate” realizzate direttamente o tramite società controllate. L’organo di controllo è tenuto a vigilare sull’osservanza delle regole adottate e ne riferisce nella relazione all’assemblea.

In attuazione di tale previsione, la Consob ha adottato il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, approvato il 12 marzo 2010, con delibera n. 17221 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (di seguito anche il “Regolamento Consob”) che detta i principi cui le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi della UE e **con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante** (in tal senso la norma rileva per BPMed) devono attenersi nella gestione e rappresentazione delle Operazioni con Parti Correlate.

#### ***1.4.1.2. DISPOSIZIONI IN TEMA DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI AI SENSI DELLA CIRCOLARE BANCA D’ITALIA***

La disciplina in materia di “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” emanata da Banca d’Italia<sup>2</sup> (Circ. 263, Tit. V Cap. 5 – nel seguito anche “disposizioni normative”), mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti a centri decisionali della Banca possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione e gestione di finanziamenti nonché ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti ed azionisti.

Al fine di mitigare il suddetto rischio, la Disciplina Banca d’Italia indica i presidi che devono essere posti in essere:

- limiti prudenziali per le attività di rischio della Banca nei confronti dei Soggetti Collegati, differenziati in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate Banca d’Italia in modo proporzionato all’intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di Parti Correlate Banca d’Italia qualificabili come imprese non finanziarie;
- apposite procedure deliberative, che integrano i limiti prudenziali, dirette a preservare l’integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati applicabili anche alle operazioni infra-gruppo (previsione che non trova attualmente applicazione in BPMed) e alle transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio e pertanto non coperte dai limiti quantitativi di cui sopra;
- assetti organizzativi e controlli interni minimali per l’individuazione delle responsabilità degli organi e dei compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei Soggetti Collegati e di controllo dell’andamento delle esposizioni.

#### ***1.4.1.3. AFFINITÀ E DIFFERENZE TRA REGOLAMENTAZIONE CONSOB E BANCA D’ITALIA***

Il Regolamento CONSOB e la Disciplina Banca d’Italia presentano significative affinità con riferimento alla gestione, rispettivamente, delle Operazioni con Parti Correlate e delle Operazioni con Soggetti Collegati; in particolare i principali punti di sovrapposizione riguardano:

- il perimetro delle Parti Correlate CONSOB e dei Soggetti Collegati;

---

<sup>2</sup> Adottate in attuazione dell’art. 53 comma 4 del d. lgs. 385/93 (TUB) ed in conformità della delibera CICR n. 277 del 29.07.2008.

- la tipologia delle operazioni che sono sottoposte a particolari procedure deliberative per la loro realizzazione ed i casi di esclusione previsti in via facoltativa;
- la qualificazione della rilevanza dell'operazione (declinata in operazioni di "maggiore" e di "minore" rilevanza) e la possibilità di identificare operazioni "esigue" ai fini dell'applicazione dell'iter deliberativo particolare;
- il "cumulo" quale meccanismo che può determinare la rilevanza dell'operazione;
- la diretta correlazione tra la rilevanza delle operazioni e gli iter procedurali da osservare (il tema della rilevanza nelle operazioni, diversamente modulabile su base discrezionale, è determinante in entrambe le discipline ai fini dell'applicazione delle procedure deliberative e del conseguente ruolo degli amministratori indipendenti);
- il processo di istruttoria, deliberazione e informazione agli Organi sociali per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- il ruolo degli Amministratori indipendenti, atteso che entrambe le discipline attribuiscono un ruolo rilevante agli amministratori indipendenti prevedendone il coinvolgimento nell'adozione delle Procedure e nella gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, sia nella fase pre-deliberativa, sia in quella deliberativa, richiedendo (ove previsto), il rilascio di un determinante parere preventivo rispetto alla deliberazione dell'organo facoltizzato.

BPMed ha attribuito al Comitato Parti Correlate (il "Comitato", cfr. 2.2.2) i compiti assegnati agli amministratori indipendenti ai sensi del Regolamento CONSOB e della Disciplina Banca d'Italia.

Le disposizioni richiamate presentano in ogni caso specificità ad hoc. Si tratta, in particolare:

per la CONSOB:

- degli obblighi informativi e di trasparenza verso il mercato;

per la BANCA D'ITALIA:

- dei limiti alle attività di rischio;
- delle segnalazioni di vigilanza;
- del ruolo del Collegio Sindacale, coinvolto in sede di adozione delle Procedure.

Attesa la dimensione e configurazione societaria ed operativa di BPMed, il Consiglio ha ritenuto di poter approvare, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e della Funzione Compliance, un unico Documento che disciplini l'operatività aziendale in presenza di conflitti di interesse, nel rispetto

#### ***1.4.1.4. DISPOSIZIONI IN TEMA DI OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI AI SENSI DELL'ART. 136 DEL D.LGS. 385/1993***

La materia delle obbligazioni degli Esponenti bancari è disciplinata dall'art. 136 del D.Lgs. 385/1993, che presenta un ambito di applicazione circoscritto ai soli rapporti tra la Banca ed i propri Esponenti.

L'articolo 136 del D.Lgs. 385/1993 vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo<sup>3</sup> presso una banca di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi

<sup>3</sup> Si fa riferimento ai membri del consiglio di amministrazione, ai sindaci effettivi e supplenti, al direttore generale, al vicedirettore generale (se nominato) facente funzioni del direttore generale, nell'ipotesi in cui la carica direttore generale sia vacante, ai commissari straordinari, ai commissari liquidatori e ai membri del comitato di sorveglianza.



restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

L'inosservanza delle disposizioni dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993 è sanzionata penalmente. In relazione a ciò, è opportuno che la natura delle operazioni rilevanti ex art 136 sia interpretato estensivamente (comprendendovi quindi, a titolo di esempio, anche la fornitura di servizi alla Banca).

## 1.5. DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura si definiscono:

- **“parte correlata”**, i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con BPMed:
  - l'esponente aziendale;
  - il socio in possesso di una quota del capital sociale superiore al 10% o comunque in grado di esercitare influenza notevole sulla società
  - il soggetto, diverso dal socio per quota maggiore del 10%, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
  - una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
- **“parte correlata non finanziaria”**, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive;
- **“soggetti connessi”**:
  1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
  2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
  3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
- **“soggetti collegati”**, l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi;
- **“controllo”**, ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- **“influenza notevole”**, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo. L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante quale, a titolo esemplificativo:

- i. essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- iii. l’esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nella presente Sezione –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L’influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- **“esponenti aziendali”**, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso BPMed. La definizione comprende, in particolare, gli amministratori e i sindaci di BPMed; nonché il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
- **“partecipante”**, il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;
- **“stretti familiari”**, i parenti fino al secondo grado (1) e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest’ultimo;
- **“intermediari vigilati”**, le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB (2), gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza;
- **“attività di rischio”**, le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi;
- **“garanzia collettiva”**, la prestazione mutualistica di garanzie da parte di una banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari;
- **“patrimonio di vigilanza”**, l’aggregato come definito dalla Banca d’Italia ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi;
- **“amministratore indipendente”**, l’amministratore che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell’operazione ai sensi dell’art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario;
- **“operazione con soggetti collegati”**, la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
  - i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
  - le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità;
  - le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d’Italia;
- **“operazione di maggiore rilevanza”**, l’operazione con soggetti collegati il cui controvalore, in rapporto al patrimonio di vigilanza, sia superiore alla soglia del 5%. Se le condizioni economiche dell’operazione sono determinate, il controvalore dell’operazione è:
    - per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
    - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell’operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
    - per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.


Se le condizioni economiche dell’operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell’operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell’accordo.

Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata con riferimento alla voce “Indice di rilevanza dell’attivo” (è il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo della banca).


La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell’esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza;

- **“operazione di minore rilevanza”**, l’operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza;
- **“operazione ordinaria”**, l’operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell’ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all’ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;
- **“disposizioni sul governo societario”**, le “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche” contenute nella Circolare n. 285 Banca d’Italia;
- **“disposizioni Consob”**, le disposizioni Consob attuative dell’art. 2391-bis c.c. in materia di operazioni con parti correlate delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Nello schema seguente si fornisce una rappresentazione grafica sintetica delle parti correlate.



Di seguito si fornisce una rappresentazione grafica dei soggetti connessi alle parti correlate.



## 2. DISPOSIZIONI COMUNI PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (CONSOB) E CON SOGGETTI COLLEGATI (BANCA D'ITALIA)

### 2.1. PREMESSA

Di seguito sono elencati gli ambiti applicativi contemplati dalle citate disposizioni (Regolamento Consob e Circolare Banca d'Italia) per i quali è prevista la trattazione unitaria nella Policy:

- assetti di governance e connessi ruoli riferiti al Consiglio di Amministrazione, al Comitato ed al Collegio Sindacale;
- assetti organizzativi per il presidio e la gestione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati;
- perimetro delle Parti Correlate CONSOB e dei Soggetti Collegati;
- criteri per l'identificazione e la rilevazione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, incluse quelle di Maggiore Rilevanza;
- casi di esenzione contemplati dal Regolamento CONSOB e dalla Disciplina Banca d'Italia e quelli eventualmente previsti da BPMed avvalendosi della facoltà stabilita dalle citate disposizioni;
- modalità con cui istruire ed approvare le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- presidi e regole per l'adozione della Policy in BPMed.

In considerazione delle specificità che contraddistinguono le citate disposizioni, sono altresì declinati i riferimenti in tema di:

- obblighi di informativa e trasparenza previsti da CONSOB con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate;
- attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati ai sensi di Banca d'Italia: i) limiti alle attività di rischio; ii) segnalazioni di vigilanza; iii) politiche interne in materia di controlli.

### 2.2. RUOLO DEGLI ORGANI SOCIALI

Il Regolamento CONSOB e la Disciplina Banca d'Italia prevedono nell'ambito della gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione e, a latere, degli Amministratori indipendenti riuniti in apposito comitato; il coinvolgimento del Collegio Sindacale è contemplato dalla sola Disciplina Banca d'Italia in determinati casi dell'operatività con Soggetti Collegati. Di seguito sono descritte le competenze assegnate da BPMed ai sensi della presente disciplina.

#### 2.2.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione:

- delibera la Policy e i successivi aggiornamenti, con i preventivi pareri favorevoli del Comitato e del Collegio Sindacale;

- nomina i membri del Comitato in conformità con i criteri di designazione stabiliti dalla normativa vigente e dalla Policy; inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione temporanea del/dei membro/i del Comitato nei casi previsti e disciplinati dalla Policy (sostituzione per conflitto d'interesse e sostituzione per indisponibilità in caso di convocazione urgente);
- delibera le Operazioni di Maggiore Rilevanza e le Operazioni di Minore Rilevanza di importo significativo realizzate da BPMed, fatta eccezione per le Operazioni che ricadono nella competenza dell'Assemblea dei Soci;
- delibera le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati che rientrano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993, realizzate da BPMed osservando l'iter deliberativo stabilito dal citato articolo (approvazione all'unanimità e con il parere favorevole dei membri del Collegio Sindacale).

### 2.2.2. COMITATO PARTI CORRELATE

Al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati, un ruolo rilevante è attribuito dalle disposizioni normative agli amministratori indipendenti.

BPMed ha istituito in seno al Consiglio di Amministrazione un Comitato Parti Correlate (costituito da Amministratori indipendenti) con il compito di esprimere il proprio parere su tutta la materia di pertinenza del presente documento, delle sue modifiche e sulle operazioni con parti collegate.

Le modalità di costituzione del Comitato, le relative competenze nonché le specifiche attività sono disciplinate in apposito documento ("Regolamento Comitato Parti Correlate").

La funzione di segreteria del Comitato è affidata alla Segreteria Affari Generali.

### 2.2.3. COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale:

- formula pareri analitici e motivati nonché vincolanti, al fine della successiva delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla complessiva idoneità della Policy e delle Procedure nonché sui successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi stabiliti dal Regolamento CONSOB, dalla Disciplina Banca d'Italia e dall'art. 136 del D.Lgs. 385/1993 (tale parere si affianca a quello analogo richiesto al Comitato);
- riceve informativa (nei tre giorni successivi a quello in cui il Comitato ha rilasciato il proprio parere) sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo per le quali sia stato interrotto il processo deliberativo a causa del preliminare parere negativo o condizionato del Comitato.

## 2.3. IDENTIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO, MONITORAGGIO E CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI E GESTIONE DELL'ARCHIVIO

### 2.3.1. PREMESSA

La corretta gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, in termini di procedure deliberative comuni ed applicazione di disposizioni specifiche ai fini CONSOB e Banca d'Italia, si fonda sulla completa e tempestiva individuazione delle Parti Correlate CONSOB e dei Soggetti Collegati.

### 2.3.2. PERIMETRO UNICO<sup>4</sup>

Il Perimetro di BPMed è costituito dall'aggregazione delle diverse componenti indicate nella tabella sottostante, applicabile in modo unitario sia ai fini CONSOB che Banca d'Italia, oltre che ex art. 2391 c.c..

#### a) Soggetti ricadenti nell'applicazione dell'art. 2391 del codice civile<sup>5</sup>

##### b) Parti Correlate CONSOB

- 1) I soggetti che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
  - a. controllano BPMed, ne sono controllati o sono sottoposti a comune controllo;
  - b. detengono una partecipazione in BPMed tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
  - c. esercitano il controllo su BPMed congiuntamente con altri soggetti.
- 2) Le società collegate di BPMed.
- 3) Le joint venture in cui BPMed è partecipante.
- 4) I dirigenti con responsabilità strategiche di BPMed o della sua controllante (ivi inclusi gli Amministratori – esecutivi o meno – e i Sindaci effettivi e Supplenti).
- 5) Gli stretti familiari di uno dei soggetti di cui ai punti (1) o (4).
- 6) Le entità nelle quali uno dei soggetti di cui ai punti (4) o (5) esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.
- 7) I fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, istituiti o promossi da BPMed, nonché i fondi sui quali questa sia in grado di esercitare un'influenza.

Le fattispecie di cui ai punti 1), 2), 3) e 7) non sono al momento applicabili a BPMed.

##### c) Soggetti Collegati BANCA D'ITALIA

---

<sup>4</sup> l'insieme costituito dall'aggregazione delle Parti Correlate CONSOB (qui definite) e dei Soggetti Collegati (qui definiti) di BPMed.

<sup>5</sup> L'art. 2391 del codice civile rubricato "Interessi degli amministratori" recita: - [1] L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

- [2] Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

- [3] - Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

- [4] L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

- [5] L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.



### *Parti Correlate*

- 8) Gli Esponenti aziendali di BPMed.
- 9) I partecipanti di BPMed (ossia i soggetti tenuti a richiedere le autorizzazioni a Banca d'Italia per la partecipazione al capitale delle banche, di cui agli art. 19 e seguenti del D.Lgs. 385/1993).
- 10) I soggetti, diversi dai partecipanti, in grado di nominare da soli uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica di BPMed, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri.
- 11) Le società o imprese anche costituite in forma non societaria su cui BPMed sia in grado di esercitare il controllo o l'influenza notevole.

### *Soggetti Connessi*

- 12) Le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata (da 8 a 11).
- 13) I soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri (9) e (10) ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata.
- 14) Gli stretti familiari di una parte correlata (da 8 a 11) e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

### Le fattispecie di cui ai punti 9), 10), e 11) non sono al momento applicabili a BPMed.

BPMed censisce anche gli affini fino al secondo grado dei soggetti ai punti (8), (9) e (10), conservando tali informazioni a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'aggiornamento dell'elenco dei soggetti collegati, valuta l'opportunità di assoggettare alla presente procedura altre figure o altre categorie di soggetti.

BPMed individua la presenza, anche tra i dipendenti ed altri collaboratori aziendali, di ulteriori soggetti, ricompresi nel perimetro dei soggetti collegati che direttamente o indirettamente possano far sorgere situazioni di conflitto di interesse da presidiare opportunamente.

Rientrano in tale fattispecie i soggetti ricompresi nel personale "più rilevante"<sup>6</sup> identificato ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (c.d. *risk takers*).

## **2.3.3. CENSIMENTO DEI SOGGETTI COMPONENTI IL PERIMETRO UNICO E GESTIONE DELL'ARCHIVIO**

L'individuazione e il censimento delle parti correlate è di competenza della Segreteria Affari Generali. I soggetti identificati come parti correlate devono cooperare con detta funzione al fine di consentire un censimento corretto, tempestivo e completo dei soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi. **È dovere delle parti correlate, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.**

---

<sup>6</sup> Direttore Generale, Responsabile Area Operation, Responsabile Area Business, Responsabile Area Development & Services, Responsabile Performance & Controllo Rischi, Responsabile Segreteria Affari Generali.

Qualora per conoscenza diretta della situazione, l'ufficio Crediti dovesse riscontrare la mancata valorizzazione/variazione dello status, ne informa la Segreteria Affari Generali collaborando alle attività all'uopo opportune.

La Segreteria Affari Generali:

- rileva le parti correlate, i soggetti connessi, nonché i soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 2391 del codice civile, direttamente individuabili sulla base delle informazioni a sua disposizione (a esempio, società controllate/sottoposte a influenza notevole, amministratori, sindaci, etc.),
- predispone il modulo (cosiddetta "scheda censimento"<sup>7</sup>) da inviare agli esponenti aziendali della Banca stessa affinché, oltre ad attestare la propria posizione, elenchino gli stretti familiari, fino al secondo grado compreso, le società e imprese nelle quali gli stessi soggetti esercitano, ai sensi dell'art. 23 TUB, il controllo e gli affini fino al secondo grado;
- effettua controlli tramite, in particolare, la consultazione di dati e informazioni rilevabili presso gli archivi informatici delle Camere di Commercio;
- aggiorna l'anagrafica a seguito di variazioni.


Come specificato in precedenza, gli affini fino al secondo grado sono censiti soltanto a scopo informativo e le relative informazioni, soggette alla tutela della privacy, sono tenute dalla Banca a disposizione delle *Autorities* per eventuali richieste. Alle operazioni dai medesimi compiute non si applicano le procedure previste dal presente documento.

Con frequenza almeno annuale e comunque in occasione di ogni modifica, la mappatura è portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

---

<sup>7</sup> Il modulo va ricompilato in occasione di modificazione delle informazioni e, in ogni caso, ogni anno con riferimento al 31 dicembre. La Banca censisce le parti correlate e nei limiti dell'ordinaria diligenza individua i soggetti connessi.

Si riporta di seguito uno schema esplicativo del processo operativo di individuazione del “soggetto collegato”.



Il *check* con la visura camerale è effettuato, se ritenuto opportuno, sulla base delle valutazioni circostanziate della Segreteria Affari Generali.

## 2.4. OPERAZIONI CON I COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO

Si definiscono “Operazioni con i componenti del Perimetro Unico” le transazioni che BPMed realizza con i componenti del Perimetro Unico, come in precedenza definito, comportanti l’assunzione di attività di rischio, il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo. BPMed pone attenzione alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica per l’individuazione delle operazioni di cui trattasi.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con i componenti del Perimetro Unico (non sono invece incluse le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale in quanto si tratta di operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni) e le operazioni di aumento di capitale;
- le decisioni relative all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con responsabilità strategiche, ferme le esclusioni previste nel prosieguo.

Sono altresì incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le operazioni bancarie, sia di raccolta, che di impiego;
- la prestazione di servizi di investimento, sia principali, che accessori;
- la distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi;
- gli accordi contrattuali di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati ai precedenti punti.

### 2.4.1. CASI DI ESCLUSIONE

1. Operazioni per le quali non si applicano le disposizioni del Regolamento CONSOB e della Disciplina Banca d’Italia:

- deliberazioni assembleari di cui all’art. 2389, comma 1 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, nonché alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’Assemblea ai sensi dell’art. 2389, comma 3 del Codice Civile;
- deliberazioni assembleari di cui all’art. 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- deliberazioni, diverse da quelle di cui all’art. 2389, comma 1 del Codice Civile, in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche posto che:
  - i. BPMed ha adottato una politica di remunerazione;
  - ii. è stata sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei Soci la relazione illustrativa della politica di remunerazione;
  - iii. è previsto che tutte le remunerazioni assegnate siano coerenti con tale politica;

- operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di Vigilanza.
2. Operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 D.Lgs. 385/1993
- Le operazioni poste in essere con i componenti del Perimetro Unico che siano anche Esponenti aziendali ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993 o soggetti ad essi riferibili ricadono nell'ambito di applicazione del citato articolo, pertanto:
    - i. sono soggette all'iter deliberativo dal medesimo richiesto, ossia approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto al voto presenti e con il parere favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale. Nel caso di Sindaci assenti il loro parere favorevole è raccolto in separata sede;
    - ii. non sono soggette al parere preventivo del Comitato, essendo sufficiente che:
      1. nel verbale di approvazione siano indicate le motivazioni in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza correttezza sostanziale delle relative condizioni;
      2. al Comitato venga assicurato il tempestivo e completo flusso informativo in merito all'operazione secondo le modalità previste, a secondo dei casi, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, di Minore Rilevanza di importo significativo e di Minore rilevanza.

Il Comitato riceve comunque una preliminare comunicazione (rispetto al momento della deliberazione) sulle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 D.Lgs. 385/1993.
3. Altri casi di esclusione:
- BPMed avvalendosi della facoltà prevista sia dal Regolamento CONSOB, sia dalla Disciplina Banca d'Italia, esclude dall'applicazione delle Procedure (di cui alla presente Sezione) le Operazioni Ordinarie e quelle Esigue, come definite nel seguito.

#### **2.4.1.1. OPERAZIONI ORDINARIE ED ESIGUE**

Alle operazioni di importo esiguo ed alle operazioni ordinarie che siano effettuate con soggetti collegati, non si applicano le previsioni della presente Procedura.

Per le operazioni **di importo esiguo**<sup>8</sup> sussiste unicamente l'obbligo per la Banca di tenere evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle stesse e di rendicontare periodicamente il Consiglio di Amministrazione. In un'ottica prudenziale, tenuto conto delle dimensioni dell'attuale patrimonio di vigilanza, si considerano di importo esiguo le operazioni il cui controvalore non superi i 10.000 euro (diecimila).

---

<sup>8</sup> Operazioni che non comportano alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori, pur essendo concluse con i componenti del Perimetro Unico.

Per le **operazioni ordinarie**, la delibera di approvazione deve contenere gli elementi che comprovino il carattere “ordinario” dell’operazione. A tal fine la Banca tiene conto della riconducibilità dell’operazione all’ordinaria attività, all’oggettività delle condizioni, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alla dimensione, alla tipologia della controparte ed alla tempistica.

La valutazione dell’ordinarietà delle operazioni è condotta sulla base dei seguenti elementi:

- oggetto dell’operazione: sono considerate operazioni ordinarie, quelle che rientrano tra quelle tipiche del business aziendale (attività operativa e attività finanziaria a questa connessa) ovvero non ricadono tra le attività di investimento o finanziarie;
- ricorrenza del tipo di operazione nell’ambito dell’attività della società: sono considerate operazioni ordinarie, quelle di cui sia accertata l’effettiva ricorrenza (intesa come frequenza di esecuzione);
- dimensione dell’operazione: sono considerate operazioni ordinarie quelle che non hanno dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla Banca, tenuto conto del sistema delle deleghe di potere internamente stabilite;
- natura della controparte: sono considerate operazioni ordinarie, quelle le cui caratteristiche risultino coerenti con la natura della controparte (nel caso del credito, ad esempio, se lo scopo del finanziamento richiesto dal cliente è coerente rispetto alle caratteristiche dell’attività da questi esercitata);
- termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo: sono considerate operazioni ordinarie, quelle le cui condizioni applicate sono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela, tenuto conto del sistema interno delle deroghe. Al fine di determinare se un’operazione è conclusa o meno a condizioni standard o di mercato, sono considerati:
  - le condizioni normalmente praticate alla clientela<sup>9</sup>;
  - lo sconto eventualmente applicato su richiesta della clientela.

Non sono in nessun caso qualificabili come operazioni ordinarie le operazioni di maggiore rilevanza.

## 2.4.2. RILEVANZA DELLE OPERAZIONI

Sulla base della rilevanza, si individuano le seguenti tipologie di Operazioni con componenti del Perimetro Unico:

- Operazioni di Maggiore Rilevanza;

---

<sup>9</sup> La valutazione delle condizioni dell’operazione prevede, in considerazione dell’oggetto, il controllo dei seguenti parametri di riferimento:

- tassi di interesse / condizioni praticati a soggetti non correlati ovvero tassi di interesse/ condizioni di settore (dove rilevabili);
- pareri/ perizie di soggetti terzi;
- applicazione delle regole contabili in materia di gerarchia del “fair value”;
- più in generale, condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio.

- Operazioni di Minore Rilevanza.

### 2.4.2.1. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Sono definite **operazioni di maggiore rilevanza**, le operazioni con i componenti del Perimetro Unico il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza è superiore alla soglia del 5%. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo (nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale).

Con specifico riferimento alle eventuali operazioni di fusione ed acquisizione, il criterio è quello legato all' "indice della rilevanza dell'attivo": in questo caso, sono considerate di maggiore rilevanza le operazioni nelle quali il valore del patrimonio sociale della società incorporata o ceduta supera il 5% del valore del patrimonio sociale della società acquirente o alienante.

In caso di più transazioni con la stessa parte correlata, che costituiscono parte di un'unica operazione, si considera ai fini del calcolo della predetta soglia il loro prevedibile ammontare cumulativamente considerato.

La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

### 2.4.2.2. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Sono operazioni di minore rilevanza, le operazioni con soggetti del Perimetro Unico diverse da quelle di maggiore rilevanza e diverse dalle operazioni esigue.

### 2.4.2.3. DELIBERE QUADRO

La Banca può approvare delibere-quadro per operazioni che siano:

- tra loro omogenee, cioè oggettivamente raggruppabili;

- sufficientemente determinate, cioè definibili e identificabili in modo univoco per tipologia di operazione effettuata.

Per l'approvazione delle delibere devono essere rispettate le regole procedurali previste per le operazioni di maggiore e minore rilevanza, a seconda del prevedibile ammontare massimo, cumulativamente considerato, delle operazioni stesse. Le singole operazioni effettuate ai sensi delle delibere-quadro non sono pertanto assoggettate all'iter procedurale previsto in assenza delle delibere-quadro stesse.

Le delibere-quadro hanno efficacia massima annuale e devono riportare tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione riceve un'informativa trimestrale anche in merito all'attuazione delle delibere-quadro approvate dalla Banca.

Nel caso in cui un'operazione, inizialmente riconducibile a una delibera-quadro, perda i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima. In questo caso verranno applicate le procedure generali o speciali previste dal presente documento, a seconda delle dimensioni dell'operazione stessa.

Per le delibere-quadro è, inoltre, normativamente previsto che qualora l'ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata, sia pubblicato, in occasione dell'approvazione della medesima delibera-quadro, il documento informativo.

## 2.5. PROCEDURE DELIBERATIVE PER LE OPERAZIONI CON I COMPONENTI IL PERIMETRO UNICO

### 2.5.1. FASE PRE-DELIBERATIVA

#### 2.5.1.1. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

In occasione di operazioni con soggetti collegati, deve essere fornita al Comitato, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, tra cui necessariamente:

- la controparte e la natura della correlazione;
- le modalità esecutive dell'operazione;
- il tipo di operazione;
- i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
- il procedimento valutativo seguito;
- la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione;



- gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

Il Comitato rappresenta le lacune o le inadeguatezze eventualmente riscontrate ai soggetti competenti a deliberare.

Se del caso il Comitato, per l'espletamento dei propri compiti, ha facoltà di avvalersi, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione. In caso di operazioni di minore rilevanza, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale, fissa l'ammontare massimo di tali spese nella misura più elevata tra il 2% (due per cento) del controvalore dell'operazione e comunque non superiore ad euro 10.000,00 (diecimila), salvo diversa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione e sempre previo parere favorevole del Collegio.

### **2.5.1.2. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

Qualora l'operazione sia di maggiore rilevanza, in aggiunta a quanto sopra descritto, il Comitato, previamente coinvolto su iniziativa del direttore generale o di chi ne ricopra pro tempore le veci, partecipa attivamente alle trattative richiedendo informazioni, eventualmente formulando osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione della negoziazione e dell'istruttoria.

## **2.5.2. FASE DELIBERATIVA**

Le deliberazioni su operazioni con soggetti collegati, sia di maggiore che di minore rilevanza, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, salvo che la legge o lo Statuto l'attribuiscano all'Assemblea e fatti salvi i casi di esenzione e deroga espressamente previsti dal presente documento.

Il Comitato deve esprimere un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni, da esporre preventivamente all'organo competente, per legge o per statuto, a deliberarla.

La delibera consiliare deve a sua volta fornire adeguata motivazione in ordine: all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca.

Non sono ammessi scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

In caso di parere negativo del Comitato:

- operazioni di minore rilevanza  
la delibera del Consiglio deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta, con puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.
- operazioni di maggiore rilevanza

l'operazione deve essere sottoposta al parere preventivo del Collegio Sindacale secondo le stesse modalità utilizzate per il Comitato. In caso di parere negativo del Collegio, il Consiglio che ritenesse di proseguire nella operazione è tenuto a portarla alla approvazione della assemblea.

Le operazioni sulle quali il Comitato ed il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, sono portate annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Sono parimenti di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali relativi alle operazioni concluse oggetto del presente regolamento. Le deliberazioni devono, altresì, recare menzione delle procedure seguite, allo scopo di evidenziare la completezza e trasparenza delle decisioni assunte.

Qualora la relazione di correlazione con il soggetto collegato sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio ed al Collegio Sindacale della Banca, specificandone la natura, l'origine, la portata e i termini dell'interesse di cui sono portatori..

### 2.5.3. OPERAZIONI URGENTI


Lo statuto sociale della Banca prevede che "Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente, su proposta del Direttore Generale, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se nominato. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente in occasione della prima adunanza successiva".

Quanto all'operatività con parti correlate, e comunque rilevante ai fini della disciplina in discorso, vanno evitate operazioni urgenti. Quando siano ritenute indispensabili, va in ogni caso fornita debita informativa preventiva al Comitato Parti Correlate il cui parere deve essere reso disponibile prima della deliberazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare l'urgenza della operazione.

## Presidio Operatività

## Iter Deliberativo



## 2.6. PRINCIPALI FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

Si riepilogano di seguito i flussi informativi verso gli organi societari della Banca:

- Al Consiglio di Amministrazione è fornito, da parte del Comitato, un parere preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento delle operazioni con soggetti del Perimetro Unico, nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- le operazioni di maggiore rilevanza, in caso di parere negativo del Comitato, vengono sottoposte al parere preventivo del Collegio Sindacale;
- in caso di parere negativo del Comitato e del Collegio Sindacale, le operazioni di maggiore rilevanza sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'assemblea dei soci;
- almeno ogni trimestre, viene fornita dal responsabile Compliance una completa informativa al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro;
- per consentire un adeguato monitoraggio sulle operazioni ordinarie, vengono forniti idonei flussi informativi al Comitato ed al Collegio Sindacale da parte del responsabile Compliance con frequenza almeno annuale;
- per consentire la predisposizione del bilancio d'esercizio vengono forniti al Responsabile Operation adeguati flussi informativi dalla funzione Compliance.

### 3. DISPOSIZIONI DEDICATE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (CONSOB) E CON SOGGETTI COLLEGATI (BANCA D'ITALIA)

#### 3.1. OBBLIGHI INFORMATIVI SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB 17221/2010

##### Operazioni di Maggiore Rilevanza

In presenza di operazioni di maggiore rilevanza, la Banca predispone un documento informativo in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob. La disciplina è posta a tutela del mercato, e fa carico, oltre che alle società quotate, alle imprese emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, quale è BPMed.

Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente, ovvero dal momento in cui il contratto sia concluso in base alla disciplina applicabile.

In allegato al documento informativo vanno riportati gli eventuali pareri del Comitato e di esperti indipendenti.

Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la Banca sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5 (fusione, scissione o di aumento di capitale) e 71 (acquisizione e cessione) del Regolamento Emittenti Consob n. 11971, essa può pubblicare un unico documento. In tal caso, tale documento è messo a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili.

I documenti informativi sopra richiamati devono essere contestualmente trasmessi alla Consob.

##### Cumulo di operazioni

Le Funzioni competenti (Risk Management e Compliance) predispongono il documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, la Banca concluda, con una stessa parte correlata, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, che, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui al paragrafo 5.1 del presente Regolamento.

A tal fine non si considerano le operazioni effettuate in attuazione di una delibera-quadro.

Nell'ipotesi di superamento delle soglie di rilevanza, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione (o dalla conclusione del contratto) che determina il superamento della soglia di rilevanza, e contiene informazioni - anche su base aggregata per operazioni omogenee - su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

## **Operazioni di Minore Rilevanza**

In caso di operazioni di minore rilevanza approvate con il parere negativo del Comitato la Banca, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, predisporre e mettere a disposizione del pubblico, sul sito internet, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e delle ragioni per le quali si è ritenuto di portare a termine l'operazione, corredato dal summenzionato parere.

## **IAS 24 "Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate"**

Il bilancio della Banca deve contenere tutte le informazioni atte a evidenziare che la situazione patrimoniale-finanziaria e il suo risultato economico possono essere stati alterati da operazioni poste in essere con le parti correlate.

In ottemperanza al principio IAS n. 24, sono inserite nel bilancio informazioni sulla natura delle relazioni con le parti correlate, sulle caratteristiche delle operazioni e sui tassi di interesse.

## **3.2. LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO E SEGNALAZIONI DI VIGILANZA VERSO SOGGETTI COLLEGATI AI SENSI DELLA DISCIPLINA BANCA D'ITALIA**

### **3.2.1. PREMESSA**

Le disposizioni di vigilanza stabiliscono limiti prudenziali individuali alle attività di rischio assunte nei confronti dei soggetti collegati e ne prescrivono il rispetto in via continuativa.

Per "attività di rischio" si intendono le "esposizioni nette"<sup>10</sup> come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi. In particolare, le suddette disposizioni definiscono l'"esposizione" come somma delle attività di rischio per cassa (es. finanziamenti, azioni, obbligazioni, prestiti subordinati) e delle operazioni fuori bilancio (es. garanzie e impegni rilasciati, contratti derivati) nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi dal punto di vista giuridico o economico<sup>11</sup>.

In particolare:

- è fissato un limite individuale alle attività di rischio che la banca può assumere verso il medesimo insieme di soggetti collegati in rapporto al proprio patrimonio di vigilanza;
- sono stabiliti limiti differenziati in relazione alla classificazione della parte correlata come "finanziaria" e "non finanziaria" e, nell'ambito di tali categorie, della tipologia di correlazione, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni ed alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione.

---

<sup>10</sup> Rappresentano l'esposizione, al netto di eventuali garanzie ricevute, ponderata secondo i fattori di ponderazione riportati nell'Allegato A alle disposizioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi (cfr. Circolare 263/2006 Titolo V, capitolo 1, sez. III) differenziati in base alla natura della controparte debitrice e a determinate forme di protezione del credito.

<sup>11</sup> La normativa di riferimento è riportata al Titolo V Cap. 1 della Circ. 263/2006.

### 3.2.2. LIMITI PRUDENZIALI

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti al patrimonio di vigilanza della Banca.

Esponenti Aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
3%	Parti correlate non finanziarie		
	3%	4,50%	9%
	Altri parte correlate		
	5%	6%	12%

La Banca ha inoltre fissato un limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti del complesso dei soggetti collegati. Tale limite è pari al 15% in rapporto al Patrimonio di Vigilanza.

Rispetto al limite "complessivo" è fissata una soglia di allerta pari al 12% del patrimonio di vigilanza.

### 3.2.3. MODALITÀ DI CALCOLO

Ai fini del calcolo dei limiti prudenziali indicati al par. 2.1, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi<sup>12</sup>. In base a tale disciplina le garanzie personali e reali (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale.<sup>13</sup>

Le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza non sono incluse nelle attività di rischio.

Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previste dalla disciplina della concentrazione dei rischi.

Se intercorre, tra la Banca e una parte correlata, una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

### 3.2.4. CASI DI SUPERAMENTO

La Banca assicura il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio in via continuativa.

Qualora, per cause indipendenti dalla volontà della Banca, uno o più limiti siano superati, la Banca provvederà a:

<sup>12</sup> Cfr. Circolare 263 Banca d'Italia – Tit. V, Cap. 1, Sez. III e Allegato A.

<sup>13</sup> Per ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

1. predisporre **entro 45 giorni** da superamento del limite un piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale;
2. trasmettere **entro 20 giorni** dall'approvazione, il piano di rientro alla Banca d'Italia, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro la Banca, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, tiene conto nell'ambito del resoconto ICAAP.

Nel caso in cui una proposta di nuovo affidamento di una parte correlata o di un soggetto connesso porti al superamento del limite, tale operazione potrà essere effettuata nel solo caso in cui venga assistita da una idonea garanzia reale finanziaria o immobiliare, che riconduca il valore dell'attività di rischio ponderato entro i limiti stabiliti per quell'insieme di soggetti collegati.

### 3.2.5. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA SU ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI

Le attività di rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

Si riportano, di seguito, gli obblighi informativi previsti dalle disposizioni normative:

- **attività di rischio**: le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale<sup>14</sup>;
- **superamento limiti attività di rischio**: si rinvia al paragrafo 2.3. della presente procedura.

A dette segnalazioni provvede l'Ufficio Contabilità e Bilancio, che nell'analisi del primo flusso di ritorno deve coinvolgere, nei casi di superamento o prossimità delle soglie, la direzione generale, la compliance ed il risk manager.

---

<sup>14</sup> Alla data di redazione della presente procedura, la disciplina segnaletica prevede che siano fornite informazioni su:

- identità dei soggetti collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la parte correlata e la Banca, nonché dei legami intercorrenti tra la parte correlata ed i relativi soggetti connessi;
- l'ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati.



## 4. OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

Se l'operazione da effettuare rientra nelle materie di competenza, per legge o per statuto, dell'assemblea (intendendosi, per quanto possibile, l'assemblea annuale di approvazione del bilancio), dovranno essere rispettate le procedure descritte nei precedenti paragrafi 2.5.1 e 2.5.2, distinguendo a seconda che l'operazione sia di minore o di maggiore rilevanza.

## 5. OPERAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI

L'articolo 136 del D.Lgs. 385/1993 vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

**Resta peraltro fermo che – attenendo a materia sanzionata penalmente – ogni valutazione in concreto delle singole fattispecie è rimessa al responsabile apprezzamento dei soggetti interessati oltre che, in ultima analisi, alla competenza dell’Autorità giudiziaria.**

### 5.1. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 136 TUB

L’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 136 del D.Lgs. 385/1993 riguarda le “obbligazioni di qualsiasi natura” e gli “atti di compravendita”, rispettivamente, contratte o compiute “direttamente o indirettamente” dagli Esponenti bancari; i successivi paragrafi forniscono indicazioni per l’identificazione degli atti soggetti all’art. 136 e delle “obbligazione indiretta”.

#### 5.1.1. ATTI SOGGETTI ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 136

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 136 del D.Lgs. 385/1993:

- gli atti di compravendita;
- le obbligazioni di qualsiasi natura (finanziaria e non), ivi compresi gli incarichi professionali conferiti in forma sistematica od occasionale agli Esponenti aziendali o a studi associati dei quali gli stessi facciano parte. In particolare l'affidamento di incarichi professionali in forma sistematica ed esclusiva è sconsigliato dalla Banca d'Italia in quanto tale prassi potrebbe incidere sulla stessa compatibilità degli interessi del soggetto con gli interessi societari;
- le operazioni di compravendita in valuta e titoli che non rispettano le condizioni di cui al successivo Par. 5.1.2.;
- le operazioni di cambio "per cassa" di assegni bancari.

#### 5.1.2. ATTI NON RICONDUCEBILI ALL’ART. 136

In base alle indicazioni formulate dalla Banca d’Italia, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 136 del D.Lgs. 385/1993, in quanto rivenienti da rapporti contrattuali nei quali non assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e non sussiste, neppure in astratto, la possibilità di conflitto di interesse che la norma intende evitare:

- i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi compresa l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza, purché a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti;
- le obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari (inclusi i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati al mercato telematico) allorquando sussistano tutti i seguenti presupposti:
  - effettuazione sui mercati regolamentati;

- applicazione delle condizioni standardizzate previste per la clientela;
- anticipazione del prezzo in caso di acquisto;
- consegna preventiva dei titoli in caso di vendita.

### 5.1.3. OBBLIGAZIONI CONTRATTE INDIRETTAMENTE MEDIANTE INTERPOSIZIONE DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE

La nozione di “obbligazione indiretta” identifica una fattispecie in cui si instaura un rapporto obbligatorio in capo ad un Esponente aziendale mediante interposizione di un soggetto diverso, sia esso persona fisica o giuridica. In tali casi compete all’organo di amministrazione, che l’interessato deve responsabilmente render edotto della propria particolare situazione, valutare se nell’operazione prospettata ricorra o meno l’ipotesi di una obbligazione indirettamente contratta dall’Esponente medesimo. L’accertamento viene condotto con l’astensione dell’Esponente che si presume coinvolto.

Nell’ipotesi di obbligazioni contratte da società può ritenersi applicabile la disposizione di legge in questione quando l’Esponente: i) abbia nella società stessa una posizione di controllo ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 385/1993; ii) sia socio di una società semplice o in nome collettivo; iii) sia socio accomandatario di una società in accomandita semplice o per azioni; iv) sia unico azionista di una società di capitali.

### 5.1.4. FASE DELIBERATIVA

Nei casi in cui sia posta in essere un’operazione con un componente del Perimetro Unico che rientri anche nel campo di applicazione dell’art. 136 del D. Lgs. 385/1993 (“TUB”) è previsto che:

- **alla fase pre-deliberativa**, siano applicate le regole definite al paragrafo 2.5.1.
- **la deliberazione**, assunta comunque nel rispetto delle previsioni del citato art. 136 del TUB, fornisca adeguata motivazione in ordine all’opportunità ed alla convenienza economica dell’operazione per la Banca, nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell’operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione.

Le deliberazioni in questione, inoltre, devono essere assunte all’unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti il Collegio Sindacale.

Per tutte le posizioni rientranti nel novero del disposto normativo ex art. 136 TUB, non è consentito proporre e quindi deliberare sconfinamenti.

## 6. OPERAZIONI EX ART. 2391 CODICE CIVILE

Il legislatore introduce all'art. 2391 una disciplina del conflitto di interessi particolarmente rigorosa. Innanzitutto si tutela la trasparenza, imponendosi agli amministratori di dare notizia di ogni interesse che essi abbiano, anche per conto di terzi, in operazioni della Banca, anche se, con portata innovativa rispetto alla disciplina pre-vigente (ante 2003), si tratti di interessi non in conflitto con quelli sociali.

Inoltre, attraverso le previsioni dell'art. 2391 del codice civile, si persegue la prevenzione del danno consentendo l'impugnativa della deliberazione dell'organo non solo al collegio sindacale e agli amministratori assenti o dissenzienti, ma anche a quelli consenzienti quando non siano stati debitamente informati; da ultimo, sotto il profilo propriamente risarcitorio si prevede che il risarcimento integrale del danno sia dovuto, oltre che nei casi di violazione dei doveri di informazione o di astensione dal voto, anche nei casi in cui un amministratore abbia utilizzato a vantaggio proprio o di terzi, o abbia comunicato a terzi, dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio delle proprie funzioni.

### 6.1. PROCEDURE DELIBERATIVE

In tutti i casi ricadenti nell'applicazione dell'art. 2391 del codice civile si applicano le previsioni di cui ai paragrafi 2.5.1. e 2.5.2.

### 6.2. ACQUISTO DI BENI E /O SERVIZI

In tutti i casi in cui sia individuato un fornitore di beni o servizi, non già iscritto nell'albo dei fornitori se istituito, le funzioni competenti (delegate al sostenimento della spesa per conto della Banca) verificano, chiedendo riscontro a mezzo mail alla Segreteria Affari Generali, che il fornitore non sia incluso nell'elenco dei soggetti ex art. 2391 codice civile.

## 1. ALLEGATO - POLITICHE INTERNE IN MATERIA DI CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COLLEGATI

## 1.1. PREMESSA

Con il presente documento (di seguito “Politiche interne dei controlli in materia di soggetti collegati” o “Politiche dei controlli” o “Policy”), BPMed definisce le regole in materia di controlli sulle attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti dei soggetti collegati.

Le Politiche dei controlli, quale strumento di definizione degli assetti organizzativi e del sistema dei controlli in materia di soggetti collegati, sono finalizzate a:

- garantire il costante rispetto dei limiti prudenziali e delle Procedure deliberative;
- prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ad ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.

La Policy è:

- a) approvata dal Consiglio di amministrazione della Banca, con il preventivo parere favorevole del Comitato e del Collegio Sindacale;
- b) comunicata all’Assemblea dei soci;
- c) tenuta a disposizione per eventuali richieste della Banca d’Italia.

Tali previsioni sono rispettate anche in occasione della revisione della Policy, effettuata con cadenza almeno triennale.

Le Politiche dei controlli, in linea con quanto stabilito dalle istruzioni di vigilanza:

1. individuano i settori di attività della banca e le tipologie di rapporti di natura economica con i soggetti collegati, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse;
2. definiscono i criteri e le modalità di determinazione dei livelli di propensione al rischio di BPMed nei confronti dei soggetti collegati coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca;
3. istituiscono e disciplinano processi organizzativi atti ad identificare e censire i soggetti collegati e ad individuare e quantificare le relative transazioni;
4. istituiscono e disciplinano processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare l’effettiva applicazione e l’adeguatezza delle politiche interne;
5. indicano gli adempimenti in tema di segnalazioni di vigilanza da effettuare nei confronti della Banca d’Italia.

Le responsabilità ed i compiti delle funzioni aziendali deputate all’applicazione della presente Policy, ove non specificamente richiamati dalle disposizioni di vigilanza, sono declinati nella normativa interna della Banca.

## 1.2. INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI DI ATTIVITÀ DELLA BANCA E DEI RAPPORTI DI NATURA ECONOMICA CON I SOGGETTI COLLEGATI IN RELAZIONE AI QUALI POSSONO DETERMINARSI CONFLITTI DI INTERESSE

Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, la mappatura delle operazioni che possono essere realizzate con soggetti collegati distinguendo quelle rientranti nell'attività bancaria "tipica" dalle operazioni non tipiche.

➤ **Operazioni rientranti nell'attività bancaria tipica:**

- attività bancaria di raccolta e impiego nonché attività finanziaria, ai sensi dell'art. 10 del TUB e relativi servizi accessori;
- prestazione di servizi di investimento ai sensi dell'art. 1 comma 5 del TUF e relativi servizi accessori;
- operazioni relative alla gestione del portafoglio di proprietà;
- costituzione e gestione di forme pensionistiche complementari;
- transazioni e contenzioso.

➤ **Operazioni non rientranti nell'attività tipica:**

- compravendita di beni mobili e fornitura di servizi;      compravendita di beni immobili;
- locazioni di beni immobili;
- omaggistica, liberalità, contributi vari;
- sponsorizzazioni;
- pubblicità;
- contratti di consulenza e prestazioni professionali.

➤ **Operazioni straordinarie**

- fusioni;
- incorporazioni;
- scissioni.

## 1.3. CRITERI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI PROPENSIONE AL RISCHIO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COLLEGATI


Le disposizioni di Banca d'Italia prevedono che le banche stabiliscano: "livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della banca. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati".

### 1.3.1. DEFINIZIONI

**Risk Capacity:** livello massimo di rischio che la Banca è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti regolamentari o gli altri vincoli (ad es. quelli eventualmente imposti dall'Autorità di Vigilanza);

**Risk Appetite:** livello di rischio (complessivo e per tipologia) che la Banca intende assumere per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici;

**Risk Tolerance :** devianza massima dal *risk appetite* consentita. La soglia di tolleranza è fissata in modo da assicurare alla Banca margini sufficienti per operare, anche in condizioni di stress, entro il massimo rischio assumibile.




### 1.3.2. *DEFINIZIONE RISK APPETITE PER LE ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI*

Per ciò che rileva ai fini del presente Regolamento, il **risk appetite** rappresenta la misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento all'insieme delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.

La Banca ha in questo contesto fissato un limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti del complesso dei soggetti collegati. Tale limite è pari al 15% in rapporto al Patrimonio di Vigilanza.

Rispetto al limite "complessivo" è fissata una soglia di allerta pari al 12% del patrimonio di vigilanza.



La Banca, inoltre, monitora:

- **per le esposizioni creditizie:** un indicatore di rischiosità, definito in termini di esposizioni complessiva ponderata sul patrimonio di vigilanza (calcolato sulla base della serie storica degli ultimi 4 semestri);
- **per le passività:** un indicatore costituito dal rapporto tra il totale delle passività con i soggetti collegati e la raccolta diretta da clientela (calcolato sulla base della serie storica degli ultimi 4 semestri).

## 1.4. DEFINIZIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI ATTI AD IDENTIFICARE E CENSIRE I SOGGETTI COLLEGATI E AD INDIVIDUARE E QUANTIFICARE LE RELATIVE TRANSAZIONI

### 1.4.1. PROCESSI ORGANIZZATIVI FINALIZZATI ALL'IDENTIFICAZIONE ED AL CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI

L'individuazione dei soggetti collegati spetta alla Segreteria Affari Generali che provvede, altresì, ad individuare la natura finanziaria o non finanziaria delle parti correlate.

Con specifico riferimento ai soggetti connessi agli esponenti aziendali, l'individuazione è effettuata tramite invio agli stessi da parte della Banca di apposite schede-censimento: gli esponenti provvedono a compilare/aggiornare/integrare/modificare le informazioni ivi riportate relative ai propri soggetti



connessi ed agli affini entro il 2° grado, acquisite internamente ovvero da fonti informative esterne (es. Crif, Centrale Bilanci, Centrale Rischi).

Anche l'individuazione dei soggetti connessi alle altre parti correlate, diverse dagli esponenti aziendali, è effettuata coinvolgendo le parti correlate tramite apposita richiesta di dati; in particolare, le parti correlate validano/modificano/integrano le informazioni eventualmente presenti nella richiesta, in quanto già a disposizione sulla base dei dati reperiti da fonti interne o esterne.

Tutte le richieste di informazioni a parti correlate evidenziano i profili di responsabilità del dichiarante di cui all'art. 137 TUB.

Ferma la necessità di acquisire i dati con le modalità sopra evidenziate, nonché la responsabilità delle parti correlate di comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza, tali da comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati, la Segreteria Affari Generali integra, raccorda e riscontra le informazioni in modo da mantenere nel continuo una visione completa dei fenomeni.

In tale ottica, in aggiunta a quanto precede:

- in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo dei fidi o della revisione dei contratti delle parti correlate, vengono riesaminate le informazioni disponibili sui soggetti collegati al fine di verificarne la correttezza e completezza. Qualora dovesse emergere la necessità di revisionare i dati acquisiti, le novità informative sono comunicate – a seconda dei casi, dalla Filiale o dall'ufficio segreteria Fidi - alla Segreteria Affari Generali;
- particolare attenzione è prestata nel caso di rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse o che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (ad esempio, in quanto includano società localizzate in centri off-shore ovvero facciano impiego di veicoli societari o di schermi giuridici che possano ostacolare la ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo).

I soggetti collegati sono censiti in un apposito applicativo informatico; in occasione di variazioni delle informazioni, le Funzioni aziendali, per quanto di pertinenza, provvedono tempestivamente ad aggiornare i dati.

In occasione dell'identificazione dei soggetti connessi, BPMed provvede altresì, secondo le consuete modalità, all'identificazione ed al censimento degli affini fino al secondo grado, pur non applicando alle operazioni poste in essere nei loro confronti i presidi autorizzativi ed i limiti prudenziali, né prevedendo alcun tipo di reportistica verso gli organi aziendali o verso Banca d'Italia. Le informazioni circa gli affini delle parti correlate sono tenute a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia e di ogni altra Autorità legittimata a richiederle.

#### **1.4.2. *SISTEMI INFORMATIVI FINALIZZATI AL CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI ED ALLA QUANTIFICAZIONE DELLE TRANSAZIONI CON I SUDDETTI SOGGETTI IN OGNI FASE DEL RAPPORTO***

BPMed adotta sistemi informativi idonei a:

- censire i soggetti collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti ed a registrare le relative movimentazioni di perimetro;
- fornire conoscenza aggiornata dei soggetti collegati;
- fornire supporto alle strutture operative per la gestione dell'iter autorizzativo delle operazioni nei casi previsti dalla normativa;
- consentire alla competente Funzione di verificare costantemente il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati;
- registrare le operazioni poste in essere nei confronti dei soggetti collegati;
- monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle operazioni comportanti assunzione di attività di rischio, tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni;
- produrre la reportistica richiesta dalle disposizioni di vigilanza.

## 1.5. PROCESSI DI CONTROLLO ATTI A GARANTIRE LA CORRETTA MISURAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI ASSUNTI VERSO SOGGETTI COLLEGATI E A VERIFICARE L'EFFETTIVA APPLICAZIONE E L'ADEGUATEZZA DELLE POLITICHE INTERNE.

In BPMed sono istituiti e disciplinati processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i soggetti collegati e a verificare la correttezza del disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

In particolare, la Funzione Compliance verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, delle procedure e dei processi organizzativi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi di vigilanza e della regolamentazione interna.

La Funzione Risk Management cura la misurazione dei rischi, inclusi quelli di mercato, sottostanti alle relazioni con soggetti collegati. La funzione verifica il mantenimento dei livelli di propensione al rischio segnalando al Direttore Generale il superamento delle soglie di rilevanza.

La suddetta Funzione riporta periodicamente agli organi aziendali gli esiti dell'attività svolta.

La Funzione di Revisione Interna:

- verifica l'osservanza delle politiche interne in materia di controlli;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale e agli organi di vertice della Banca;
- riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati o da altri conflitti di interesse;
- ove lo ritenga opportuno/necessario, propone la revisione delle Politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo finalizzati a rafforzare il presidio di tali rischi.

Gli Amministratori Indipendenti di BPMed svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

## 1.6. ADEMPIMENTI IN TEMA DI SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Le attività di rischio verso i soggetti collegati sono segnalate a Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La segnalazione è effettuata dall'Ufficio Contabilità e Bilancio.

## 2. ALLEGATO – COMITATO PARTI CORRELATE

Per lo svolgimento dei compiti previsti nella “Procedura per la gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” il Consiglio ha istituito, al proprio interno, un Comitato Parti Correlate (il “Comitato”) costituito da Amministratori indipendenti con il compito di esprimere il proprio parere su tutta la materia di pertinenza del presente Regolamento, delle sue modifiche e sulle operazioni con parti collegate.

### 2.1. COSTITUZIONE DEL COMITATO

È di competenza esclusiva del Consiglio nominare i componenti del Comitato, designare fra essi il Presidente, deliberare in qualsiasi momento la revoca dei membri del Comitato, con deliberazione motivata, provvedendo all’integrazione dello stesso.

Il Comitato resta in carica sino alla scadenza del Consiglio che l’ha nominato; il presente documento e ne definisce di seguito (§2.2.) le basilari, regole di funzionamento, che potranno essere integrate con apposita delibera, su proposta del Comitato, da parte del Consiglio stesso.

Il Comitato è convocato e presieduto dall’Amministratore Indipendente più anziano di età, le decisioni sono assunte a maggioranza dei suoi componenti.

Il Comitato, all’atto dell’insediamento, è costituito dai seguenti Amministratori Indipendenti:

- Ing. Salvatore Belfiore;
- Dott. Vincenzo La Cava;
- Avv. Paolo Stravino.

L’indipendenza dei summenzionati Amministratori è accertata dal Consiglio di Amministrazione. Qualora venga a mancare un membro del Comitato o ne decadano i requisiti di indipendenza, il Consiglio provvede senza indugio a nominare un sostituto.

### 2.2. COMPETENZE ED ATTIVITÀ DEL COMITATO

Il più anziano dei componenti il Comitato assume il ruolo di Presidente, convoca le riunioni, coordina i lavori, riceve il flusso informativo completo e tempestivo per il tramite della Segreteria Affari generali, rende al Consiglio ed al Collegio una completa informativa sull’esecuzione delle operazioni con parti collegate. Le comunicazioni indirizzate al Presidente del Comitato si intendono come rivolte al Comitato stesso.

Il Comitato si intende validamente costituito ed idoneo a pronunciarsi qualora siano presenti la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte all’unanimità.

Per ciascuna riunione viene redatto un verbale, sottoscritto dai singoli amministratori indipendenti. Tale verbale viene conservato in una apposita raccolta “delle adunanze del Comitato” - che fa prova delle adunanze e dei pareri non vincolanti espressi dal Comitato – presso la Segreteria Affari Generali.

A conclusione di ogni riunione, il Comitato rilascia tempestivamente al Consiglio di Amministrazione un’informativa circa l’attività di valutazione svolta, eventualmente mediante esposizione del verbale delle sedute.

Nell’ambito delle attività di competenza del Comitato, la Segreteria Affari Generali:

- cura la tenuta e la conservazione dei verbali del Comitato;
- riceve dalle funzioni incaricate alla conduzione dell'istruttoria il flusso informativo completo e tempestivo in merito alle operazioni con parti collegate, loro caratteristiche, motivazioni economiche e convenienza della Banca ad eseguire l'operazione e valutazioni circa la congruità rispetto ai valori di mercato o standard. Nel caso di richiesta di parere, la tempestività deve intendersi come attribuzione di un tempo congruo – comunque non inferiore a tre giorni – per la disamina della operazione prospettata.

Nelle sue deliberazioni il Comitato può farsi assistere, a spese della Banca e in funzione della specifica materia da trattare, da esperti indipendenti competenti per materia, nominati dal medesimo Comitato. Nella valutazione dei requisiti di indipendenza degli esperti anzidetti occorre, in particolare, fare riferimento alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie fra tali soggetti, da un lato, e la Banca e i componenti del Consiglio di Amministrazione, dall'altro.

Al Comitato sono attribuiti i seguenti poteri consultivi ed istruttori:

- verificare – nel continuo – la coerenza dell'attività poste in essere con i soggetti collegati (parti correlate + soggetti connessi) con gli indirizzi strategici e gestionali definiti dall'Organo con funzione di supervisione strategica;
- valutare, supportare e proporre interventi in materia di organizzazione, svolgimento dei controlli interni e sull'attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati;
- formulare pareri sulle procedure per l'individuazione e la gestione delle operazioni con parti correlate;
- intervenire nella fase delle contrattazioni e dell'istruttoria per le operazioni di maggiore rilevanza;
- formulare pareri preventivi e motivati agli organi deliberanti per tutte le operazioni con parti correlate, evidenziando l'interesse della Banca al compimento delle operazioni nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In sintesi il Comitato svolge funzione:

1. consultiva dei competenti organi della Banca sulle delibere da assumere riguardo alle procedure per la complessiva gestione delle operazioni con soggetti collegati;
2. propositiva nei confronti dei soggetti incaricati della conduzione delle fasi delle trattative e dell'istruttoria delle singole operazioni di maggiore rilevanza con soggetti collegati;
3. propositiva nei confronti dei competenti organi della Banca e dei loro delegati sulle delibere da assumere sulle singole operazioni con soggetti collegati.

## 2.3. AMMINISTRATORI CORRELATI

Qualora un componente del Comitato avesse un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione con soggetti collegati, è tenuto a darne immediata notizia agli altri membri del Comitato, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Egli si astiene da ogni pronunciamento. In tal caso il parere sarà espresso all'unanimità dai restanti componenti presenti (ferme le prescrizioni ex art. 136 TUB, art. 2391 cc, art. 2391-bis c.c.).

Qualora tutti i membri del Comitato avessero un interesse nell'operazione, il parere dovrà essere espresso dal Collegio Sindacale.